

Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2

Modalità, contenuti e approvazione del bando per la partecipazione al corso formativo a. s. 2011/2012 Delibera n. 1955 del 16/09/2011

Art. 7, comma 3, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/leg. così come modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011. Criteri e modalità per la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana e criteri, modalità e contenuti per lo svolgimento della "Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2" (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda) e approvazione del bando per la partecipazione al corso formativo, per l'anno scolastico 2011-2012.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2011-S148-00077

Reg.delib.n. 1955
Prot. n. 74/11-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Art. 7, comma 3, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/leg. così come modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011. Criteri e modalità per la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana e criteri, modalità e contenuti per lo svolgimento della "Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2" (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda) e approvazione del bando per la partecipazione al corso formativo, per l'anno scolastico 2011-2012.

Il giorno 16 Settembre 2011 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Alessandro Olivi

Franco Panizza

Ugo Rossi

Assenti:

Alberto Pacher

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 stabilisce che la Provincia, in applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti, tra l'altro, ad utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le professionalità richieste e le aree d'intervento, con Regolamento al quale si rinvia.

La delibera della Giunta provinciale n. 413 del 5 marzo 2010 ha modificato la declaratoria del Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo prevedendo al punto due, che lo stesso svolga, tra l'altro, azioni di promozione, supporto e monitoraggio verso le istituzioni scolastiche per quanto concerne l'integrazione degli alunni stranieri.

L'art. 7 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg. così come modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011, concernente "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" stabilisce che il facilitatore linguistico è il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale è affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa". Stabilisce inoltre che qualora "nell'ambito del personale assegnato non è reperibile un docente in possesso dei requisiti indicati dal comma 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi come facilitatore linguistico di un operatore, in qualità di esperto esterno iscritto nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3".

In particolare tale figura:

promuove o provvede direttamente all'attivazione di iniziative da svolgersi nella classe o nel laboratorio linguistico di italiano per gli studenti stranieri, volte allo sviluppo dell'apprendimento della L2; integra e supporta l'attività dei docenti delle materie curricolari e collabora con gli stessi alla programmazione, alla definizione e alla valutazione degli interventi atti a rispondere agli specifici bisogni linguistici degli studenti stessi.

L'aspirante facilitatore linguistico, per essere iscritto nell'elenco previsto dal citato articolo 3, comma 3, deve possedere i seguenti requisiti:

in relazione alla conoscenza della lingua italiana: madrelingua italiana oppure una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure un diploma di laurea di durata almeno triennale conseguito in una università italiana. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per verificare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana .

in relazione al titolo di studio: un diploma di laurea di durata almeno triennale oppure il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane;

in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 oppure aver prestato, per almeno cinque anni scolastici, attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi della normativa statale vigente e aver frequentato un corso di almeno venti ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia.

La lettera c) del comma 3 dell'art. 7 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m. dispone anche che la Giunta provinciale definisca le modalità ed i criteri per l'applicazione della stessa lettera c).

Considerato inoltre, che con il decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2008, n. 12-119/Leg viene disciplinato l'ordinamento e il funzionamento dell' Agenzia denominata "Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante" quale organismo deputato allo svolgimento e presidio di attività funzionali allo sviluppo professionale dei docenti e al sostegno dell'innovazione e sviluppo del sistema educativo provinciale e che, in particolare, tale normativa prevede che la Giunta provinciale impartisca direttive ed indirizzi al Centro (art. 12, comma 1), al fine di garantire il coordinamento delle attività del Centro stesso con le attività del Dipartimento Istruzione, Università e Ricerca, si ritiene necessario stabilire che i contenuti e i criteri approvati con il presente provvedimento, vengano osservati anche dall'Agenzia denominata "Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante" qualora lo stesso intenda attivare corsi destinati a tali figure.

Secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2 della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, la Giunta provinciale provvede tra l'altro, ad elaborare e proporre modalità e criteri generali per la fissazione delle tariffe di concorso degli utenti al costo dei servizi offerti dall'Amministrazione pertanto, si propone di stabilire in Euro 200,00 la quota di iscrizione al corso formativo rivolto ad utenti esterni, quantificata tenendo conto del costo complessivo previsto per la realizzazione dello stesso di Euro 30.000,00, nonché del numero massimo dei partecipanti pari a 35.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario approvare i seguenti documenti:

"Criteri e modalità per la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana nonché criteri, modalità e contenuti per lo svolgimento della formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda)", come specificato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

"Bando per la partecipazione al corso formativo, per l'anno scolastico 2011-2012, concernente la Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 in ambito scolastico e formativo", come specificato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Si precisa inoltre che, a seguito della richiesta prot. 518872 del 6 settembre 2011, pervenuta dall'Agenzia denominata "Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante", al corso di 20 ore che sarà attivato per l'anno scolastico 2011-2012, potranno partecipare anche docenti in servizio presso istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento.

Infine posto che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 prevede tra l'altro, l'esame preventivo da parte delle Strutture competenti, di proposte di deliberazione concernenti criteri generali aventi impatto organizzativo e procedurale, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

prot. 516318 di data 5 settembre 2011 del Servizio semplificazione amministrativa;

prot. n. 527095 di data 9 settembre 2011 del Servizio Entrate, Finanza e Credito;

prot. n. 518872 del 6 settembre 2011 del "Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante" .

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lettera c, del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg, così come modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-67/Leg del 06 giugno 2011 i seguenti documenti:

"Criteri e modalità per la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana nonché criteri, modalità e contenuti per lo svolgimento della formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda)", come specificato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

"Bando per la partecipazione al corso formativo, per l'anno scolastico 2011-2012, concernente la Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2" (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda), come specificato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire, per l'anno scolastico 2011-2012, in euro 200,00 la quota di iscrizione al corso formativo rivolto ad utenti esterni;

di stabilire che i contenuti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3118 del 4 dicembre 2008;

di stabilire inoltre che, detti contenuti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valgono quale direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DPP n 12-119/Leg del 9 aprile 2008, per l'Agenzia denominata "Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante", quando lo stesso attiverà corsi di formazione per docenti che aspirano a diventare facilitatori linguistici;

di demandare a successivi provvedimenti della Struttura provinciale competente:

l'adozione del modulo di domanda per la partecipazione ai corsi formativi per la Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2;

l'articolazione del percorso formativo di 20 ore;

la nomina del direttore del percorso formativo, scelto tra i dipendenti della Struttura competente, responsabile dell'attuazione della formazione specifica, con compiti di coordinamento e supervisione dell'intera procedura;

l'individuazione delle modalità di nomina del tutor formativo con i seguenti compiti: progettare nel dettaglio il percorso formativo, collaborare con il direttore del percorso formativo nelle varie fasi di gestione del medesimo; garantire il raccordo tra gli interventi degli esperti, la rielaborazione del percorso in itinere e la facilitazione delle relazioni interpersonali;

la nomina di un tutor d'aula per la gestione organizzativa del percorso formativo;

l'eventuale individuazione di esperti e il conferimento degli incarichi ai medesimi ai sensi di della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;

la quantificazione dei costi e l'impegno dei fondi necessari per l'attuazione del percorso formativo attivato;

l'individuazione del capitolo di entrata per accertare i versamenti della quota di iscrizione a carico degli utenti esterni partecipanti al corso formativo come indicato al punto 2) del presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

CZ